

STATUTO

AGE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NERETO TE VIA LEOPARDI 22

Numero REA: TE - 208490

Codice fiscale: 02145400673

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-03-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto rep. n. 1.796/1.409

**STATUTO DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
IN FORMA DI S.R.L.**

ART. 1 - Denominazione

La società cooperativa è denominata: **"AGE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**

ART. 2 - Cooperativa a mutualità prevalente

È preciso impegno della cooperativa di rientrare nella categoria delle cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 e pertanto indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 c.c. essere considerata a mutualità prevalente.

Tuttavia la società cooperativa sociale **"AGE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**, così come prevede art. 2514 c.c., si impone in ogni caso:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti, in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La società cooperativa sociale per operare sarà iscritta nella "sezione cooperazione sociale" prevista dall'art. 13 del D.L.C.P.S. del 14 dicembre 1947 n. 1577 e nell'albo regionale delle cooperative sociali. Nel caso in cui sia adottata una modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere cooperativa sociale la società dovrà essere cancellata dalla sezione cooperazione sociale e dall'albo regionale. La medesima cooperativa opererà allora come cooperativa a mutualità prevalente, e quindi dovrà indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente.

È fatta salva l'applicazione dell'art. 2545 octies in caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.

ART. 3 - Applicazione norme sulla società a responsabilità limitata.

Per tutto quanto non espressamente previsto nell'atto costitutivo, nel presente Statuto e nei relativi regolamenti at-

tuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Alla cooperativa si applicano in particolare le disposizioni di cui alla Legge del 3 aprile 2001 n°142 di riforma della figura di socio lavoratore e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 4 - Scopo mutualistico

La cooperativa sociale ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, e pertanto di operare come Cooperativa sociale di tipo A e con particolare riferimento alle persone svantaggiate, attraverso lo svolgimento delle attività sociali, mediante l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e pertanto di operare come Cooperativa sociale di tipo B, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi della legge 381 dell'8 novembre 1991.

Le prestazioni di cui alla lettera A della L.381/91 possono essere realizzate anche valendosi delle attività lavorative dei soggetti svantaggiati, perseguendo al contempo le finalità proprie della tipologia di cui alla lettera B della sopracitata legge.

Resta fermo l'obbligo di adottare contabilità separate, ove ne ricorrano i presupposti per le attività previste per la lettera A e distintamente per la lettera B.

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Al fine del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

La società cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni cooperativistiche.

La cooperativa, attraverso lo svolgimento di attività diverse, intende realizzare l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, le quali devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della Cooperativa, così come in-

dicato nella legge n.381/1991. Il lavoratori svantaggiati, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci della Cooperativa ai sensi dell'art. 4 della legge n. 381/1991.

In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, le seguenti attività:

svolgere attività di servizi rivolta alla cura della persona, ed alla tutela e salvaguardia della salute umana, svolgere attività educative ed assistenziali rivolte principalmente anche se non esclusivamente a persone svantaggiate; promuovere tutte quelle iniziative tese alla integrazione di soggetti svantaggiati nella società e nel mondo del lavoro.

Promuovere, organizzare e gestire corsi di qualificazione e riqualificazione tecnico-professionale dei soci e degli operatori.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

La società cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

ART. 5 - Oggetto

Considerato lo scopo mutualistico della cooperativa così come definito al precedente articolo 4, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati e considerata la complessità dei summenzionati prevalenti ambiti, la cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso l'utilizzo coordinato di tutti gli strumenti ad essa disponibili, gestendo e promuovendo quindi sia servizi di carattere socio-sanitario, assistenziale ed educativo, sia svolgendo attività volte alla promozione dell'inserimento lavorativo protetto così come previsto dalle lettere A) e B) dell'Art. 1 della legge 381/1991. Per l'effettivo raggiungimento degli scopi di cui sopra, la cooperativa si impegnerà a rispettare le condizioni organizzative previste a norma di legge per le cooperative a scopo plurimo. In relazione a ciò, in particolare in quanto previsto dalla lettera A) dell'Art. 1 della legge 381/1991, la cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso la gestione di servizi sociali orientati a persone che si trovino in stato di bisogno o emarginazione, senza preclusione alcuna, con riferimento immediato e prioritario ai bisogni di minori in situazione di svantaggio ed abbandono, disabili fisici e psichici, tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, persone immigrate, donne sole con figli, detenuti ed ex detenuti, anziani. Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi, che, a qualsiasi titolo professionale, di volontariato, o quali utenti, partecipino, nelle diverse forme, alla attività ed alla gestione della cooperativa. In relazione a ciò la cooperativa ha come oggetto diretto, stabilmente o temporaneamente

te, in proprio o per conto terzi, in appalto e/o in convenzione, le seguenti attività:

- gestione di centri diurni e/o residenziali ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate all'accoglienza, alla socializzazione e al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;
- gestione di servizi socio-sanitario e/o assistenziali all'interno di strutture pubbliche o private;
- promozione e gestione di attività turistico-ricettive di interesse sociale, culturale e religioso, legate alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, alle tradizioni popolari e produzioni di qualità del territorio che ne valorizzino anche il contesto sociale di riferimento;
- promozione o gestione di servizi turistico-ricettive di interesse sociale, culturale e religioso, ambientale legate alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, alle tradizioni popolari e produzioni di qualità del territorio che ne valorizzino anche il contesto sociale di riferimento, anche all'interno di strutture ricettive pubbliche o private;
- gestione di centri educati rivolti al sostegno scolastico ed alla creazione di attività e laboratori ludico-creativi, con la finalità di creare un raccordo fra gli interventi promossi dalle diverse istituzioni (scuola, famiglia) cercando di attivare sinergie in modo da creare le condizioni ottimali per la crescita di ogni individuo;
- promozione e organizzazione di attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- promozione, gestione ed organizzazione di attività di formazione e consulenza;
- gestione e promozione di attività e servizi di accoglienza, custodia e socializzazione per bambini e adolescenti a carattere domiciliare, oppure entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici e privati;
- gestione e promozione di attività e servizi per l'infanzia effettuati presso scuole o strutture di accoglienza appositamente allestite, anche messe a disposizione da enti pubblici e privati;
- gestione di strutture di accoglienza per persone in situazioni di svantaggio;
- promozione e gestione di attività e servizi di assistenza domiciliare con finalità sia assistenziale che educativa;
- promozione e gestione servizi e centri di riabilitazione;
- organizzazione di attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle Istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.

In relazione a quanto previsto dalla lettera B) dell'Art. 1

della legge 381/1991 la cooperativa intende poi realizzare i propri scopi sociali attraverso l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate attraverso lo sviluppo e la gestione di attività agricole, industriali, commerciali e/o di servizio, con particolare, ma non esclusivo, riferimento a:

- la produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti in genere sia in proprio che per conto terzi, nonché di prodotti derivati da attività lavorative dei partecipanti all'attività sociale;
- la realizzazione di lavori di pulizia e manutenzione di strade e aree verdi e forestali, pubbliche e private;
- la gestione di servizi di raccolta differenziata, selezione diretta dei medesimi prodotti, gestione di servizi di selezione di materiale proveniente da raccolta differenziata;
- la gestione di servizi di promozione ambientale, educazione all'ambiente, gestione di isole ecologiche, servizi di trasporto di materiale proveniente da raccolte differenziate;
- la gestione di punti vendita inerenti ai servizi prestati rivolti ai privati cittadini, all'interno dei quali promuovere la vendita di prodotti realizzati direttamente dalla cooperativa o anche realizzati da terzi;
- la gestione di servizi d'ordine di servizi antincendio, servizi logistici ed organizzativi da fornire ad enti pubblici e o società o soggetti privati in via continuativa o in occasione di eventi, manifestazioni, fiere, sagre, feste, rassegne, festival;
- la conduzioni di aziende agricole nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche;
- lo svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione di fondi agricoli, compreso l'allevamento di animali;
- la commercializzazione, anche previa confezione e trasformazione, dei prodotti ottenuti dalle colture e dalle attività suddette, anche nei confronti di privati consumatori ed anche con la dotazione di apposite strutture e/o impianti sia mobili che immobili necessario utili allo scopo;
- la gestione di servizi ristorativi e/o strutture agrituristiche volte sia alla produzione che alla vendita di prodotti enogastronomici;
- la realizzazione e/o gestione di centro servizi e di ospitalità per animali domestici;
- la realizzazione di lavori di manutenzione di edifici e/o strutture sia pubbliche che private.

La cooperativa potrà inoltre svolgere ogni attività economica agricola, estrattiva, manifatturiera, delle costruzioni, del commercio e del trasporto che, compatibilmente con i propri fini generali, sia utile al perseguimento degli scopi sociali di inserimento lavorativo. Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui

esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La cooperativa potrà partecipare a gare di appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla UE, dallo stato, dalla regione, dagli enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa potrà inoltre avviare qualunque attività connessa ed affine agli scopi sopraelencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. Infine, la cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e/o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/1/1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La cooperativa potrà inoltre emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad albi professionali e ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia e in particolare ai sensi di quanto disposto dall'articolo 113 del DL. 1 settembre 1993 N. 385., la società si inibisce la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attività previste dal DL. 415/96.

ART. 6 - Sede

La società cooperativa ha la sede legale in Nereto (TE).

La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie rappresentanze sia in Italia che all'estero nei modi e termini di legge.

ART. 7 - Durata

La durata della società cooperativa è stabilita a tempo indeterminato.

ART. 8 - Requisiti dei soci

Possono essere soci esclusivamente le persone fisiche che esercitino arte e mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa e che per loro capacità, attitudine e specializzazione professionale possono cooperare all'esercizio dell'impresa e al suo sviluppo.

Possono essere soci in applicazione della legge 381/91 persone fisiche volontarie, che prestino la loro opera gratuitamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti

della legge n. 381 del 1991 a condizione che il loro numero non superi la metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci e la loro attività è disciplinata dall'Art. 2 della stessa legge 381/91.

Possono essere soci in applicazione della legge 381/91 i soci Fruttorii che si identificano nelle persone svantaggiate al cui inserimento è finalizzata l'attività dell'impresa sociale.

Possono essere soci altresì elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società cooperativa.

La cooperativa può accogliere, nei limiti di un terzo del totale dei soci cooperatori dei soci apprendisti, privi di pratica professionale, per un periodo di formazione non superiore ai cinque anni.

Ai soci apprendisti sono riconosciuti i seguenti diritti:

- 1) Possono assistere all'assemblea dei soci, esprimere le loro opinioni ma non hanno diritto al voto;
- 2) Partecipano alla ripartizione degli utili in ragione del 50% (cinquanta per cento) di quello riconosciuto ai soci ordinari.

Si impegnano a seguire corsi di specializzazione con le modalità previste dall'organo amministrativo.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

ART. 9 - Procedura di ammissione dei soci

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare all'organo amministrativo, domanda scritta contenente:

- il nome, il cognome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, cittadinanza, nonché, per le persone giuridiche, luogo e data di costituzione;
- l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro;
- la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'organo amministrativo accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni e l'inesistenza delle cause di incompatibilità delibera entro sessanta giorni sulla domanda ed in caso di ammissione stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti. In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può chiedere che sulla sua domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci a norma dell'Art. 2528 c.c..

ART. 10 - Obblighi e diritti dei soci

Il socio e il nuovo socio ammesso devono versare l'importo della quota sociale. Il nuovo socio ammesso deve versare inoltre il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione di bilancio.

Il socio è obbligato altresì a mettere a disposizione la propria capacità professionale e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e fermo restando le esigenze della cooperativa.

I soci sono obbligati inoltre all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

ART. 11 - Trasferimento e caratteristiche delle quote

Al socio è fatto divieto di cedere la sua quota di partecipazione ai sensi del VI comma dell'art. 2530 c.c.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo. La quota di partecipazione è nominativa e non può essere sottoposta a pegno o vincoli volontari.

ART. 12 - Morte del socio

In caso di morte gli eredi del socio defunto hanno, alternativamente:

- diritto alla liquidazione della quota effettivamente versata, nella misura e con le modalità di cui l'art. 15 del presente Statuto;
- diritto di subentrare, nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione. L'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo.

ART. 13 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge il socio cooperatore può recedere:

- qualora abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- qualora non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- qualora il rapporto di lavoro subordinato, autonomo, o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i

motivi che a norma di legge e del presente Statuto legittimino il recesso.

Il recesso non può essere parziale, per le modalità e per l'efficacia del recesso, si rinvia all' art. 2532 c.c.

ART. 14 - Esclusione

L'esclusione è deliberata nei confronti dei soci cooperatori dall'organo amministrativo oltre che nel caso indicato dall'art. 2531 c.c. anche nei casi previsti dall'art. 2533 c.c. e nei seguenti altri casi:

- che abbia subito un provvedimento di licenziamento;
- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.

Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

ART. 15 - Liquidazione delle partecipazioni

In caso di scioglimento del rapporto sociale per recesso, esclusione e/o morte, vige l'assoluto divieto di distribuzione delle riserve e di computo delle riserve. Tuttavia i soci receduti od esclusi o gli eredi del socio deceduto che abbiano scelto di essere liquidati, hanno soltanto diritto alla liquidazione della quota di capitale effettivamente versata.

ART. 16 - Amministratori

La Cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Non possono essere nominati alla carica di amministratori i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c. e siano stati sottoposti a misure di prevenzione antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione. Non possono essere altresì nominati alla carica di amministratori i soggetti non soci che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. e che non abbiano una comprovata esperienza nell'amministrazione di società cooperative ovvero di imprese che abbiano operato nel settore economico identico o affine a quello descritto nell'oggetto sociale.

È obbligatoria l'elezione di almeno un rappresentante dei lavoratori o degli utenti qualora la cooperativa ricada nelle condizioni previste dall'articolo 11, comma 4, lettera b), del d.lgs 112/2017 e non possieda la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo

determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente. Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, degli enti con scopo di lucro e delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori e l'organo di controllo, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, l'assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Am-

ministratori e all'organo di controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento delle finalità istituzionali e dello scopo mutualistico, anche in relazione al contenuto del bilancio sociale di cui all'articolo 9, comma 2, del d.lgs 112/2017. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Gli amministratori devono provvedere a pubblicare il bilancio sociale nel sito internet della cooperativa.

La rappresentanza della Cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo se nominato, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), del d.lgs. 112/2017.

ART. 17 - Organo di controllo

Nei casi previsti dall'art. 2543 c.c. e comunque del secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Il collegio Sindacale potrà altresì essere nominato qualora i soci decidessero di avvalersi di un organo di controllo.

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea.

Il collegio sindacale esercita il controllo di gestione e contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento. Per i requisiti dei sindaci, per il funzionamento e la retribuzione valgono le norme di legge dettate in mate-

ria di società per azioni.

ART. 18 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) la modificazione dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

ART. 19 - Diritto di Voto

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

ART. 20 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

Nei casi previsti dalla legge, le decisioni dei soci possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso uno degli amministratori comunica a tutti i soci e a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore ad 8 (otto) giorni, entro il quale il socio deve far pervenire, presso la sede sociale, il proprio consenso alla stessa.

Le comunicazioni potranno avvenire con qualsiasi mezzo che dia sicurezza di ricezione e di provenienza della decisione.

Nel caso di consultazione scritta o di consenso espresso per iscritto, le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

ART. 21 - Assemblea

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente art. 18 lettere b), d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito ai soci otto giorni prima dell'adunanza con lettera raccomandata, ovvero mediante telefax o messaggio di posta elettronica inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica comunicato alla società ed annotato nel libro soci, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART. 22 - Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

ART. 23 - Deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da un altro socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

È ammessa anche una delega a valere per più assemblee indipendentemente dal loro ordine del giorno.

Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di dieci soci.

ART. 24 - Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal Notaio.

ART. 25 - Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta dei voti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti.

I casi previsti dal precedente art. 18 lettere d), e), ed f), è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 3/5 (tre quinti) dei voti.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti.

ART. 26 - Patrimonio Sociale

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva legale formata dal 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci;
- d) dalla riserva straordinaria formata dagli utili netti a norma dell'art. 28 lettera a) del presente statuto;
- e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

ART. 27 - Capitale

Il capitale sociale è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote il cui valore nominale non può essere inferiore ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero), né superiore ad Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

ART. 28 - Bilancio e utili

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

L'Organo amministrativo provvede altresì alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto

previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c. certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

La decisione che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali nei seguenti modi:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n° 59;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dall'art. 28 del presente Statuto;
- e) a distribuzione dei dividendi nei limiti di cui all'art. 2514 lett. a) c.c.
- f) la restante parte a riserva straordinaria.

Le destinazioni di cui ai punti c), d), ed e) sono consentite solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a) e b).

ART. 29 - Ristorni

I soci che approvano il bilancio possono deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e del relativo regolamento, mediante ripartizione diretta ai soci.

I soci volontari non possono ricevere ristorni così come non possono essere remunerati in alcun modo.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici e in ogni caso in relazione al numero delle ore di lavoro con riferimento al tipo di attività svolta dai singoli soci, alla loro qualifica/professionalità e in relazione al tempo di permanenza in società.

I soci possono deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.

E quindi mediante:

- a. erogazione diretta;
- b. assegnazione gratuita delle quote sociali;

c. integrazione delle retribuzioni a norma e con i limiti della Legge 3 aprile 2001 n.142.

ART. 30 - Scioglimento e liquidazione

La società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 c.c. nonché per la perdita del capitale sociale.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge senza indugio e comunque nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri ed indicando a chi spetti la rappresentanza.

In caso di scioglimento della società cooperativa, l'intero patrimonio sociale, a norma dell'art.2514 c.c., sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati.

ART. 31 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto per regolamentare i rapporti tra le società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Il regolamento relativo alle tipologie di rapporti di lavoro che saranno instaurati con soci lavoratori, dovrà essere redatto secondo le disposizioni dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001 n° 142.

F.TO: LANCIONE GIANLUCA

F.TO: ADELE SANZONE

F.TO: EMANUELA DE FEBBO

F.TO: FRANCESCO PAOLO MATTUCCI NOTAIO (impronta del sigillo)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale
su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7 marzo
2005 n. 82, che si rilascia per uso Registro Imprese.
Imposta di bollo esente ex art. 3 del d.l. 1/2012 convertito
con l. 27/2012.

F.to Francescopaolo Mattucci Notaio